



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 2 agosto 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

**1) Reclamo S.S. SAVOIA**

**RESPINTO**

(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per n. 3 gare con obbligo della disputa a porte chiuse - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004)

2) “

**A.G. NOCERINA**

**RESPINTO**

(avverso la sanzione dell'ammenda di € 9.000,00, inflitta a seguito di deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C - Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004)

3) “

**POL. TORRENOVESE**

**RESPINTO**

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006 inflitta ai calciatori Rai Mohamed e Scolaro Alessio - Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 59 del 30.6.2004)

#### **4) Reclamo A.S. POTENZA**

(avverso le sanzioni dell'inibizione per anni 1 al Sig. Raffaele Marino, Presidente dell'A.S. Calcio Potenza, della squalifica fino al 31.10.2004 al calciatore De Simone Michele, e dell'ammenda di € 140.000,00 all'A.S. Calcio Potenza, inflitte a seguito di deferimenti disposti

dal Procuratore Federale a carico di:

- Marino Raffaele per violazione dell'art. 7 nn. 4 e 8 C.G.S.;
- A.S. Calcio Potenza per violazione dell'art. 2 n. 4 C.G.S. ,

dal Presidente del Comitato Interregionale a carico di:

- Marino Raffaele per violazione dell'art. 7 nn. 4 e 7 C.G.S.;
- De Simone Michele per violazione dell'art. 7 n. 8 C.G.S.;
- A.S. Calcio Potenza per violazione degli artt. 2 n. 4 e 7 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale – Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale per nuovo esame di merito

#### **5) Ricorso per revocazione CAGLIARI CALCIO**

(in ordine alla declaratoria d'inammissibilità del reclamo proposto dalla reclamante avanti la C.A.F. avverso la risoluzione del contratto stipulato con il Cosenza Calcio per il calciatore Rocco Sabato – Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)

**INAMMISSIBILE**

#### **6) Reclamo FOLIGNO CALCIO**

(avverso la sanzione della squalifica del campo di gioco per tre gare con obbligo della disputa a porte chiuse – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)

**RESPINTO**

#### **7) “ calc. TAGLIAFERRI FABRIZIO**

(avverso la sanzione della squalifica fino al 30.6.2006 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 108 del 30.6.2004)

**INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività

**8) Reclamo calc. PISANO DAVIDE**

(avverso la sanzione della squalifica per mesi otto a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1 n. 1 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)

**ACCOLTO**, annulla l'impugnata delibera che infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica per mesi otto

9) “

**A.C. LUMEZZANE**

(avverso le sanzioni della squalifica dei calciatori:

- Piovani Gian Pietro per n. 4 gare;
- Strada Pietro Marco per n. 2 gare;
- Sella Michele per n. 4 gare;

dell'inibizione del Sig. D'Astoli Giancarlo per n. 3 gare;

della squalifica a seguito di deferimento del Procuratore Federale, dei calciatori:

- Centi Luis Fernando per n. 5 gare;
- Quintavalla Francesco per n. 5 gare;
- Brocchi Nadir per n. 4 gare – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

**Riuniti i reclami nn. 9, 10 e 11 e**

**RESPINTI**

**10-11) Reclami**

**- Sig. CASTORI FABRIZIO**

avverso la sanzione della inibizione fino al 30.6.2006

**- calc. REA ANGELO**

avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2004

a seguito di deferimento del Procuratore Federale (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

**Roma 2 agosto 2004**